

STATUTO DI BANCA PROSSIMA S.p.A.

TITOLO I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1.

La società si denomina "Banca Prossima S.p.A." o, in forma abbreviata, anche solo "Prossima S.p.A." o "Prossima".

La società fa parte del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi bancari presso la Banca d'Italia. In tale qualità essa è tenuta ad osservare le disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Gli Amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione necessari per l'emanazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalla legge o dalle Autorità di vigilanza.

Articolo 2.

La società ha sede a Milano.

Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero e può sopprimerle.

Articolo 3.

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II FINALITA'

Articolo 4.

La società, avendo cura di preservare appieno la propria sostenibilità di impresa e di operare nel pieno rispetto della normativa e del criterio della sana e prudente gestione, ha come obiettivo la creazione di valore sociale, nei limiti e nel rispetto dell'oggetto sociale di cui agli artt. 5 e 6 dello statuto. A tale fine la società sosterrà con il credito le migliori iniziative non-profit per i servizi alla persona, la diffusione della cultura e dell'istruzione, la fruizione e la protezione dell'ambiente e dell'arte, l'accesso al credito e al lavoro.

La società opererà affinché le proprie risorse umane e finanziarie si sommino alle capacità espresse dai soggetti - pubblici e privati - operanti per l'interesse generale.

Per accompagnare la crescita dell'economia sociale italiana, coglierne le istanze e interpretarne efficacemente i punti di vista, la società si avvarrà del contributo di rappresentanti del mondo non-profit - costituiti in un organo dedicato - al fine di orientare l'attività di solidarietà e sviluppo.

La società si impegnerà affinché i prodotti, i servizi e gli schemi di finanziamento che realizzerà in Italia siano applicati, per quanto possibile e consentito e con gli adattamenti necessari, ai paesi stranieri nei quali il gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" opera.

Titolo III

OGGETTO SOCIALE

Articolo 5.

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, anche tramite società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente o tramite società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 6.

A servizio delle finalità di cui all'articolo 4, la società effettua i propri impieghi nel pieno rispetto del principio di economicità d'azione e nel perseguimento sia di utili annuali di gestione sia di creazione e accumulazione di valore per la società e i soci avendo tra i suoi obiettivi prioritari l'offerta di favorevoli condizioni di accesso al credito alle imprese sociali e alle altre organizzazioni non-profit che svolgano la propria attività in Italia e/o all'estero.

La società destina inoltre una quota dei propri impieghi a favorire l'accesso al credito - specie per il sostegno di iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale o per esigenze sanitarie e di accompagnamento o educative o per l'acquisto della prima casa - di tutti coloro che, in considerazione della loro razza, provenienza geografica, estrazione sociale, sesso, età o condizione hanno insufficiente accesso al credito.

Essa si avvale del proprio patrimonio anche per partecipare a programmi, pubblici o privati, di sostegno, cooperazione e sviluppo e a fondi di garanzia o altri fondi rotativi per il finanziamento e lo sviluppo o partecipare a società di promozione e sviluppo, anche compartecipate da terzi, pubblici o privati. La società promuove, in Italia e all'estero, interventi di microfinanza e microcredito, diretti e indiretti, anche attraverso continuativi programmi di assistenza tecnica volti a sostenere la nascita e il rafforzamento di sistemi di autoaiuto e microcredito.

La società esclude dalle proprie finalità l'attività di mera erogazione a fondo perduto, proponendosi di attuare una gestione economica sostenibile anche nel medio e nel lungo periodo delle proprie risorse idonea ad ampliare costantemente il numero dei clienti e ad accumulare capitale economico e sociale per le finalità di cui al precedente art. 4.

TITOLO IV

CAPITALE ED AZIONI SOCIALI

Articolo 7.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 80.000.000,00 euro, diviso in n. 80.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 8.

La qualità di socio importa adesione allo statuto.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Libro dei soci.

TITOLO V
ASSEMBLEA

Articolo 9.

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 10.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato.

L'avviso di convocazione deve essere inviato mediante avviso scritto comunicato ai soci, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e/o teleconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 11.

Possono intervenire all'Assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 12.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato e i piani basati su strumenti finanziari, in linea con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Articolo 13.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da chi lo sostituisce a norma del successivo art. 22.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soci, verificare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un notaio a norma di legge, ed eventualmente da due scrutatori da lui prescelti tra i presenti.

Articolo 14.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge. Le azioni per le quali il diritto di voto non sia stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 15.

Le votazioni per la nomina alle cariche sociali vengono effettuate a maggioranza relativa dei voti.

Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

TITOLO VI**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****Articolo 16.**

La società è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri, secondo le determinazioni dell'Assemblea, dei quali almeno uno - ovvero due, ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti - indipendenti.

Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti gli Amministratori che:

- (a) abbiano con la società o con le società da questa controllate ovvero con le società che la controllano ovvero con quelle sottoposte a comune controllo un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- (b) rivestano la carica di amministratore esecutivo nella società o nelle società da questa controllate ovvero nelle società che la controllano ovvero in quelle sottoposte a comune controllo;
- (c) abbiano un vincolo di parentela entro il secondo grado con una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera (b).

L'indipendenza è attestata dall'Amministratore per iscritto all'atto della nomina o dell'accettazione della carica. Ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno di tale requisito deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale e determina la decadenza dall'ufficio. Peraltro, il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che, ai sensi del presente articolo, devono possedere detto requisito.

In sede di prima applicazione, il Consiglio di Amministrazione provvede a una verifica del possesso dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori. Gli Amministratori che risultino indipendenti all'esito di detta verifica sono assoggettati al regime di cui al secondo e al terzo periodo del precedente comma.

Il Consiglio di Amministrazione determina anche i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, tenendo conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata e in coerenza con le politiche stabilite dalla Capogruppo.

Gli Amministratori durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la metà o più della metà degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Articolo 17.

Il Consiglio di Amministrazione, per la durata del mandato, elegge tra i suoi membri il Presidente e, se del caso, il Vice Presidente; nomina un Amministratore Delegato.

Articolo 18.

Fermi i poteri di convocazione riservati dalla legge ai Sindaci, il Presidente o chi lo sostituisce a norma del successivo art. 22 convoca il Consiglio di Amministrazione, di norma con cadenza mensile e comunque ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, con indicazione delle ragioni che la determinano, da almeno due degli Amministratori in carica, e formula l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da comunicare ai membri del Consiglio stesso ed ai Sindaci Effettivi.

L'avviso di convocazione preciserà la data della riunione, l'ora e il luogo, che potrà essere diverso da quello della sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea, e dovrà essere inviato, con qualunque mezzo idoneo, almeno quattro giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e/o teleconferenza, a norma del secondo comma del successivo art. 19.

Articolo 19.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In mancanza del Presidente, presiede le adunanze chi lo sostituisce a norma del successivo art. 22.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio nomina il Segretario e il suo sostituto, anche non fra i propri componenti. Gli stessi sono tenuti al rispetto del segreto professionale e d'ufficio. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia ed estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, sono accertati con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 20.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso stabilito dall'Assemblea, oltre al rimborso delle eventuali spese occasionate dalla carica.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto delle politiche determinate dall'Assemblea.

L'Assemblea può riconoscere agli Amministratori medaglie di presenza, fissandone la misura. In tal caso non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Articolo 21.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito, nonché di ogni altra competenza riservata dalla legge o dallo statuto all'organo amministrativo.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e di regolamento, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari;
- b) la nomina di un Direttore Generale e il conferimento dei relativi poteri;
- c) la determinazione dell'assetto organizzativo generale nonché l'eventuale costituzione al suo interno di speciali Comitati con funzioni propositive, consultive ed istruttorie, nonché la determinazione della loro composizione e delle loro attribuzioni;
- d) l'assunzione e/o la cessione di partecipazioni sociali;
- e) il conferimento di deleghe all'erogazione e alla gestione del credito;
- f) l'approvazione e/o la modifica di regolamenti interni;
- g) il recepimento dei regolamenti di gruppo predisposti dalla capogruppo;
- h) l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali e rappresentanze;
- i) la nomina e la revoca, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quelle di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, previste da disposizioni legislative o regolamentari;
- j) i provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti del personale con qualifica di Dirigente.

Al Consiglio di Amministrazione sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- a) la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ.;
- b) l'indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

- d) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, delega proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato determinandone i poteri.

Il Consiglio può inoltre delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi al personale in base alle funzioni o al grado ricoperto, ovvero a Comitati composti anche da personale delle società del gruppo. Le decisioni assunte in tema di erogazione del credito dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza, secondo modalità e periodicità fissate dal Consiglio di Amministrazione, del Consiglio stesso, al quale in ogni caso dovrà essere resa un'informativa periodica per importi globali. Il Consiglio determinerà altresì, nel rispetto della disciplina vigente, le modalità e la periodicità secondo le quali le decisioni di maggior rilievo assunte dai soggetti delegati nelle altre materie dovrà essere resa nota al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì a nominare, se del caso, l'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, stabilendone la composizione e indicando l'eventuale partecipazione di esponenti aziendali.

In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, se nominato, ovvero in caso di assenza o impedimento di entrambi, l'Amministratore Delegato - d'intesa con il Direttore Generale - può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione a norma del presente articolo. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio in occasione della sua prima riunione successiva.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

TITOLO VII IL PRESIDENTE

Articolo 22.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri previsti dallo Statuto e ha compiti di rappresentanza, impulso e coordinamento dell'attività della società e degli organi collegiali cui partecipa.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 comma 6 per le deliberazioni in via d'urgenza, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente, se nominato; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dall'Amministratore Delegato o, in caso di assenza o impedimento di questi ultimo, dal

Consigliere più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

TITOLO VIII **AMMINISTRATORE DELEGATO**

Articolo 23.

L'Amministratore Delegato sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti e secondo gli indirizzi generali decisi dal Consiglio di Amministrazione. Determina le direttive operative alle quali il Direttore Generale dà esecuzione.

All'Amministratore Delegato spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione avvalendosi del Direttore Generale.

TITOLO IX **I SINDACI**

Articolo 24.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

I membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea che delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in Assemblea e designa anche quale tra essi debba svolgere la funzione di Presidente.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

L'Assemblea determina il compenso annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio; ai Sindaci spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro incarico.

L'Assemblea può riconoscere ai Sindaci medaglie di presenza, fissandone la misura. In tal caso non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione avente i requisiti di legge.

TITOLO X
RAPPRESENTANZA LEGALE, FIRMA SOCIALE

Articolo 25.

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente.

Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale, ivi comprese le facoltà di cui al precedente comma, spettano a chi lo sostituisce a norma del precedente art. 22.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

L'Amministratore Delegato e il Direttore Generale hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la società.

Il Consiglio di Amministrazione può, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firmare per la società, anche a persone estranee alla stessa.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il personale della società a firmare, di norma congiuntamente ovvero - per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate - anche singolarmente.

Il Presidente può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della società.

Analoghe facoltà compete, nell'ambito dei poteri loro conferiti, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale.

TITOLO XI
IL DIRETTORE GENERALE

Articolo 26.

Il Direttore Generale dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato e a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 21. Gestisce gli affari correnti avvalendosi del personale all'uopo designato.

Il Direttore Generale nell'esercizio delle sue funzioni fa capo all'Amministratore Delegato.

Il Direttore Generale partecipa con funzioni propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, fermo il potere di proposta dei singoli consiglieri, ed assiste a quelle dell'Assemblea.

TITOLO XII
BILANCIO - RIPARTO UTILI

Articolo 27.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, osservate le norme di legge.

Articolo 28.

L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale e salvo ogni ulteriore accantonamento previsto dalla vigente normativa, viene ripartito come segue:

- a) a riserva statutaria non distribuibile nel corso della società una quota pari al costo del capitale allocato dalla società a copertura dei rischi, determinato secondo le tecniche finanziarie comunemente in uso nel mercato;
- b) alle azioni un dividendo determinato dall'Assemblea in misura non superiore al 50% dell'utile netto annuale quale residuante una volta effettuato l'accantonamento di cui alla precedente lettera a);
- c) tutto il rimanente alle finalità di solidarietà e sviluppo, tramite destinazione ad un apposito Fondo per lo sviluppo e l'impresa sociale. Tale Fondo garantisce i rischi e fronteggia le perdite - secondo la procedura in appresso descritta - derivanti dagli impieghi per finalità di solidarietà e sviluppo che la società può effettuare a condizioni di tasso agevolato rispetto a quelli correnti di mercato o a favore di soggetti che risulterebbero non avere, o avere insufficiente accesso al credito secondo linee di impiego tradizionali.

Qualora, al termine dell'esercizio, la società chiuda il bilancio in perdita e tale perdita sia da attribuirsi, in tutto o in parte, a perdite sugli impieghi per finalità di solidarietà e sviluppo, tali perdite saranno interamente ripianate utilizzando a copertura il Fondo per lo sviluppo e l'impresa sociale. Nel caso in cui siffatte perdite, per la loro entità, non possano essere integralmente coperte mediante utilizzo del detto Fondo, l'utile netto degli esercizi successivi, dedotta la quota di riserva legale, dovrà essere prioritariamente destinato a ripristinare nell'ammontare preesistente l'entità delle poste del patrimonio netto, escluso il predetto Fondo, che siano state incise dalle suddette perdite.

Qualora, viceversa, le perdite di esercizio siano da attribuirsi ad altre cause e non dipendano dall'attività di impiego per finalità di solidarietà e sviluppo, il Fondo di cui alla lettera c) potrà essere utilizzato a copertura delle perdite solo dopo che, a tale scopo, siano state utilizzate le altre riserve volontarie e statutarie, ivi compresa la riserva di cui alla precedente lettera a). In caso di utilizzo del Fondo di cui alla lettera c) a copertura di perdite non derivanti da impieghi per finalità di solidarietà e sviluppo, l'utile netto dei due esercizi successivi, dedotta la quota di riserva legale, dovrà essere prioritariamente destinato a ripristinare il detto Fondo nell'ammontare preesistente.

Sino al raggiungimento del Fondo per lo sviluppo e l'impresa sociale di un ammontare di Euro 24 (ventiquattro) milioni e comunque sino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 la società può disporre, con il consenso unanime dei soci, l'alimentazione mediante prelievo dalle riserve disponibili. Ove ciò accada, un importo corrispondente alla somma dei prelievi effettuati in ogni esercizio dovrà essere attribuito, a partire dall'esercizio successivo, e per una durata di dieci esercizi, riserva per riserva, alle poste di provenienza, sino a completa concorrenza, mediante impiego prioritario dell'utile netto destinato al Fondo di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo. Per il solo caso in cui detto Fondo sia stato utilizzato a

copertura di perdite derivanti da cause diverse da quelle degli impieghi per finalità di solidarietà e sviluppo, detto obbligo di attribuzione insorgerà una volta ripristinato l'ammontare del Fondo secondo le modalità di cui al precedente comma del presente articolo.

I dividendi rinunciati nonché i dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla società e versati al Fondo per lo sviluppo e l'impresa sociale.

TITOLO XIII COMITATO PER LA SOLIDARIETA' E LO SVILUPPO

Articolo 29.

E' istituito un Comitato per la Solidarietà e lo Sviluppo composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea tra un minimo di cinque ed un massimo di dieci. Detti membri, di riconosciuto prestigio e indipendenza, sono scelti tra personalità che abbiano ricoperto incarichi di rilievo in ambito istituzionale o del non-profit in Italia o all'estero, accademici, esponenti del mondo imprenditoriale e manageriale che abbiano maturato significative esperienze nel settore del non-profit, della cooperazione allo sviluppo, del microcredito o della microfinanza.

Il Comitato, nel pieno rispetto della competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene alla gestione dell'attività bancaria, ha le funzioni di indirizzo e consultive di cui ai successivi articoli 33 e 34.

I membri del Comitato sono nominati: a) uno dal Presidente della Repubblica; b) uno dal Presidente del Parlamento Europeo; c) uno dal Presidente della Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; d) gli altri dall'Assemblea, la quale provvede anche alla nomina dei membri non nominati dalle Autorità di cui alle precedenti lettere nel termine di sessanta giorni dalla richiesta della società. Il potere di sostituzione o di revoca spetta all'Autorità o all'organo che lo ha nominato.

Salvo che l'Assemblea non provveda per acclamazione unanime, all'elezione dei membri riservati alla nomina dell'Assemblea si procede sulla base di liste presentate dai soci con le seguenti modalità:

- a) tanti Soci che rappresentino almeno il 30% del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della società almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare i titoli o la certificazione rilasciata dall'intermediario per la partecipazione all'Assemblea stessa;
- b) ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- c) i soci riuniti in patti di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, o che comunque agiscano di concerto tra loro, potranno presentare e votare una sola lista;
- d) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede della società devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di componente il Comitato.

Per l'elezione dei membri riservati alla nomina dell'Assemblea si procede come segue:

- a) i voti ottenuti da ognuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due e tre, e così via secondo il numero di componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto;
- b) i quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti, in ragione del numero di componenti da eleggere, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso che più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun componente; nel caso in cui da nessuna di tali liste sia ancora stato eletto un componente, si procede a ballottaggio.

La Presidenza del Comitato spetta alla persona indicata al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero alla persona indicata come tale dall'Assemblea in caso di nomina per acclamazione unanime.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i membri riservati alla nomina dell'Assemblea saranno eletti nell'ambito di tale lista.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in Assemblea.

Ogni componente il Comitato dura in carica cinque esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della carica, escludendosi qualsiasi *prorogatio*, e non è rieleggibile. Al fine di assicurare la continuità d'azione del Comitato, è tuttavia previsto che i primi componenti del Comitato scadranno, quanto ai componenti nominati dall'Assemblea, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ma potranno essere rieletti una sola volta per un ulteriore triennio.

L'Assemblea determina il compenso annuale spettante a ciascun componente del Comitato per l'intero periodo di durata dell'ufficio in misura adeguata al fine di assicurarne assiduità di presenza e efficacia d'azione; ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro incarico.

L'Assemblea può riconoscere ai componenti del Comitato medaglie di presenza, fissandone la misura. In tal caso non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Articolo 30.

Il Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento, il componente più anziano del Comitato, convoca il Comitato di norma con cadenza mensile e comunque ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, con indicazione delle ragioni che la determinano, da almeno due dei componenti in carica, e formula l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da comunicare ai componenti del Comitato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

L'avviso di convocazione preciserà la data della riunione, l'ora e il luogo, che potrà essere diverso da quello della sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea, e dovrà essere inviato, con qualunque mezzo idoneo, almeno quattro giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e/o teleconferenza, a norma del secondo comma del successivo art. 31.

Articolo 31.

Per la validità delle adunanze del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In mancanza del Presidente, presiede le adunanze il componente più anziano.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Comitato mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del Comitato sono invitati a partecipare il Presidente e l'Amministratore Delegato della società, con funzioni consultive.

Il Comitato nomina il Segretario e il suo sostituto. Gli stessi sono tenuti al rispetto del segreto professionale e d'ufficio. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Articolo 32.

Il Comitato, in coerenza con le finalità di cui all' art. 4 e con quanto previsto all'art. 6, elabora, nel rispetto delle inderogabili competenze del Consiglio di Amministrazione e nel pieno rispetto del principio di sana e prudente gestione, se del caso anche mediante regolamento, gli indirizzi circa le attività di solidarietà e sviluppo di cui la società possa farsi carico, vigila, ferma restando la inderogabile competenza degli organi di controllo interno ed esterno della società, che l'attività di amministrazione sia realizzata, quanto alle attività di solidarietà e sviluppo, nel rispetto dei suoi indirizzi e secondo principi di buona amministrazione, economicità e trasparenza, avendo cura prioritaria che le risorse della società destinate a finalità di solidarietà e sviluppo siano utilizzate in condizioni di duratura sostenibilità economica e escludendo l'erogazione a fondo perduto.

Il Comitato si avvale, per ogni attività di istruttoria tecnica, della struttura amministrativa della società e a tal fine trasmette al Presidente e all'Amministratore Delegato della società le proprie deliberazioni. Il Presidente o l'Amministratore Delegato riferiscono di norma con cadenza bimestrale sulle operazioni effettuate nell'ambito degli indirizzi per le attività di solidarietà e sviluppo deliberati dal Comitato e sulle eventuali criticità riscontrate.

Articolo 33.

Il Comitato opera altresì come organismo di garanzia e di stimolo all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle migliori pratiche di responsabilità sociale dell'impresa e svolge funzione consultiva e propositiva affinché l'attività della società si sviluppi in piena coerenza con le finalità di cui all' art. 4 e con quanto previsto all'art. 6.

Articolo 34.

Il Comitato informa del suo operato l'Assemblea, almeno una volta all'anno in occasione della approvazione del bilancio di esercizio e provvede, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a dare adeguata informazione periodica al mercato e al pubblico in genere dell'attività svolta e dei progetti approvati.

Il Comitato redige e presenta annualmente un rapporto pubblico di fine esercizio sull'efficacia e coerenza degli interventi effettuati.

TITOLO XIV **RECESSO E SCIOGLIMENTO**

Articolo 35.

I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e/o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 36.

In ogni caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilendo i loro poteri, le modalità di liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale. Il Fondo di cui all'art. 28, lettera c), salvo beninteso il suo utilizzo per soddisfare ogni pretesa creditoria, verrà devoluto a destinazioni coerenti con le finalità statutarie.

TITOLO XV **DISPOSIZIONE FINALE**

Articolo 37.

Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.